

LA CARTA DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 1

Son fissati, conformemente alle disposizioni del secondo alinea dell'art. 45 della Costituzione, gli obiettivi fondamentali dell'azione dello Stato, per i prossimi dieci anni, in vista dello sviluppo e della promozione degli investimenti per migliorare il clima e le condizioni d'investimento, la revisione dei campi degli incoraggiamenti fiscali e le misure d'incoraggiamento agli investimenti.

Articolo 2

Le misure previste nella presente Carta hanno per obiettivo l'incitamento agli investimenti, con:

- la riduzione del carico fiscale riguardante le operazioni di acquisto di materiali, attrezzature, apparecchiature e terreni necessari alla realizzazione dell'investimento;
- la riduzione dei tassi d'imposta sulle entrate e sugli utili;
- l'approvazione di un regime fiscale preferenziale in favore dello sviluppo regionale;
- rafforzamento delle garanzie accordate agli investimenti creando vie d'informazione in materia di fiscalità nazionale e locale;
- la promozione delle piazze finanziarie offshore, delle zone franche d'esportazione e del regime di immagazzinaggio industriale franco;
- una miglior ripartizione del carico fiscale e una buona applicazione delle regole della libera concorrenza, particolarmente per la revisione dei campi d'applicazione degli esoneri fiscali accordati.

Queste misure hanno anche per obiettivo:

- l'incoraggiamento delle esportazioni;
- la promozione dell'impiego;
- la riduzione del costo dell'investimento;
- la riduzione del costo di produzione;
- la razionalizzazione del consumo dell'energia e dell'acqua;
- la protezione dell'ambiente.

MISURE D'ORDINE FISCALE DEI DIRITTI DOGANALI

Articolo 3

I diritti doganali comprendenti i diritti d'importazione e detrazione fiscale all'importazione sono così stabiliti:

- il diritto d'importazione non potrà essere inferiore al 2,5% del valore;
- le installazioni, i materiali e le attrezzature, così come i loro componenti, pezzi di ricambio e accessori, considerati necessari alla promozione e allo sviluppo dell'investimento, sono passibili di un diritto d'importazione a un tasso minimo del 2,5% del valore o un tasso minimo del 10% del valore;
- le installazioni, i materiali, le attrezzature, loro componenti, pezzi di ricambio e accessori, descritti sopra, sono esenti da detrazione fiscale all'importazione tenendo conto degli interessi dell'economia nazionale.

TASSA SUL VALORE AGGIUNTO

Articolo 4

Sono esenti dalla tassa sul valore aggiunto localmente e all'importazione, le installazioni, i materiali e le attrezzature da iscrivere in un conto di immobilizzo e aventi diritto alla deduzione in conformità alla legislazione relativa alla tassa sul valore aggiunto.

Le imprese soggette, che hanno pagato la tassa all'importazione o all'acquisto locale dei beni sopraccitati beneficiano del diritto di rimborso di detta tassa.

DIRITTI DI REGISTRAZIONE

Articolo 5

Sono esenti da diritti di registrazione gli atti di acquisto di terreni destinati alla realizzazione di un progetto d'investimento, con esclusione degli atti citati al paragrafo a) del secondo alinea riportato di seguito, con riserva della realizzazione del progetto entro un termine di 24 mesi a partire dalla data dell'atto.

Sono soggetti ad un diritto di registrazione al tasso del 2,5%:

- a) gli atti d'acquisto di terreni destinati alla realizzazione di lottizzazione e di costruzione;
- b) il primo acquisto delle costruzioni sopraccitate, effettuato da persone fisiche o morali che non siano enti di credito o società d'assicurazioni.

Sono soggetti ad un diritto di registrazione al tasso massimo dello 0,50% gli apporti per la costruzione o l'aumento di capitale di società.

PARTECIPAZIONE ALLA SOLIDARIETA' NAZIONALE

Articolo 6

L'imposta della partecipazione alla solidarietà nazionale legata all'imposta sulle società è stata soppressa.

Tuttavia, gli utili e le entrate, totalmente esenti dall'imposta sulle società in virtù delle legislazioni presenti o future che istituiscono misure d'incoraggiamento agli investimenti, al posto della partecipazione alla solidarietà nazionale, sono passibili di una contribuzione uguale al 25% del montante dell'imposta sulle società che avrebbero dovuto pagare in assenza di esonero.

IMPOSTA SULLE SOCIETA'

Articolo 7

A – Il tasso dell'imposta sulle società è portato al 35%.

B – Le imprese esportatrici di prodotti o servizi godono, per il montante della loro cifra d'affari all'esportazione, di vantaggi particolari che possono arrivare fino all'esenzione totale dell'imposta sulle società per un periodo di 5 anni e di una riduzione del 50% della detta imposta oltre questo periodo.

Tuttavia, per le imprese esportatrici di servizi, le esenzioni e riduzioni sopraccitate si applicano solo ad una cifra d'affari realizzata in valuta.

C – Le imprese che si installano in prefetture o provincie il cui livello di attività economica esige un trattamento fiscale preferenziale, beneficiano di una riduzione del 50% dell'imposta sulle società durante i primi cinque anni dalla loro installazione, con esclusione degli stabilimenti di società che non hanno sede in Marocco, assegnatarie di lavori, di forniture o di servizi, degli enti di credito, delle società d'assicurazione e delle agenzie immobiliari.

D – Le imprese artigianali, la cui produzione è il risultato di un lavoro essenzialmente manuale, godono di una riduzione del 50% dell'imposta sulle società durante i primi

cinque esercizi secondo la loro data di inizio e questo indipendentemente dalla località dove sono installati.

IMPOSTA GENERALE SULLE ENTRATE

Articolo 8

- A. Si è proceduto ad una revisione dei tassi delle tariffe dell'imposta generale sull'entrata, il cui tasso massimo non deve superare il 41,5%.
- B. Le imprese esportatrici di prodotti o servizi beneficiano, per il montante della loro cifra d'affari all'esportazione, di vantaggi particolari fino all'esenzione totale dell'imposta generale sulle entrate per un periodo di cinque anni e di una riduzione del 50% di detta imposta oltre questo periodo.
Tuttavia, per le imprese esportatrici di servizi, queste esenzioni e riduzioni sono applicate solo su cifre d'affari all'esportazione realizzate in valuta.
- C. Le imprese che si installano in prefetture o province il cui livello d'attività economica esige un trattamento fiscale preferenziale, beneficiano di una riduzione del 50% dell'imposta generale sulle entrate durante i primi cinque anni dalla loro installazione, con esclusione degli stabilimenti di società che non hanno la loro sede in Marocco, assegnatarie di lavori, di forniture o di servizi, e questo anche per le agenzie immobiliari.
- D. Le imprese artigianali, la cui produzione è il risultato di un lavoro essenzialmente manuale, beneficiano di una riduzione del 50% dell'imposta generale sulle entrate durante i primi cinque esercizi secondo la loro data d'inizio e qualunque sia la località in cui sono installate.
- E. Il beneficio di questi vantaggi è subordinato ad una regolare contabilità conforme alla legislazione in vigore.

AMMORTAMENTI REGRESSIVI

Articolo 9

Sono applicate, per le installazioni e durante il periodo di cui all'art. 1 sopraccitato, le misure previste dalla legislazione relative all'imposta sulle società e all'imposta generale sulle entrate in materia di ammortamenti regressivi.

APPROVVIGIONAMENTI PER INVESTIMENTI IN MATERIA D'IS E D'IGR

Articolo 10

Sono considerati come oneri deducibili gli approvvigionamenti costituiti al limite del 20% del beneficio fiscale, prima dell'imposta, da imprese in previsione della realizzazione di un investimento per installazioni, materiali e attrezzature e questo, nel limite del 30% dell'investimento, con l'esclusione di terreni, costruzioni non ad uso professionale e veicoli da turismo.

Sono considerati come oneri deducibili, gli approvvigionamenti fatti da società minerarie per la ricostruzione di giacimenti in conformità alla legislazione relativa all'imposta sulle società o all'imposta sull'entrata.

Questi approvvigionamenti utilizzati conformemente allo scopo per il quale sono stati effettuati sono riportati su un contro provvisionale detto "Approvvigionamenti per investimento".

Gli importi iscritti nel conto "Approvvigionamenti per investimento" sono utilizzati soltanto:

- in aggiunta al capitale;

- o in deduzione delle perdite registrate durante gli esercizi precedenti.

TASSA SULLE RENDITE IMMOBILIARI

Articolo 11

Per incoraggiare la costruzione di alloggi sociali, è esente dalla tassa sulle rendite immobiliari il profitto realizzato dalle persone fisiche in occasione della prima cessione di locali ad uso abitativo, se la cessione non ha carattere speculativo e che l'alloggio sia a carattere sociale.

IMPOSTA SULLE LICENZE

Articolo 12

E' stata soppressa la tassa variabile sul valore dell'imposta sulle licenze.

E' esente dall'imposta sulle licenze, ogni persona fisica o morale che eserciti in Marocco un'attività professionale, industriale o commerciale, questo per un periodo di cinque anni a partire dalla data di inizio dell'attività.

Sono esclusi da questa esenzione gli stabilimenti di società, che non hanno la loro sede in Marocco, assegnatarie di lavori, di forniture o di servizi, gli enti di credito, le società di assicurazione e le agenzie immobiliari.

Articolo 13

Sono esenti dalla tassa urbana le nuove costruzioni, le aggiunte a costruzioni già esistenti, così come apparecchiature facenti parte integrante degli stabilimenti di produzione di beni o servizi, e questo per un periodo di cinque anni dopo il loro completamento o installazione.

Sono esclusi da questa esenzione gli stabilimenti, le imprese e le agenzie citate all'ultimo alinea dell'art. 12 sopraccitato, ad esclusione delle società finanziarie per quanto riguarda le attrezzature acquistate per conto dei loro clienti.

FISCALITA' LOCALE

Articolo 14

Per quanto riguarda la fiscalità locale, si è cercato di semplificare e accordare dei tassi massimi e degli imponibili e di adattarli alle necessità di sviluppo e d'investimento.

MISURE D'ORDINE FINANZIARIO, FONDIARIO, AMMINISTRATIVO E ALTRI

Articolo 15

Le varie misure hanno per oggetto:

- la libertà di trasferire all'estero gli utili e i capitali per le persone che realizzano investimenti in valuta;
- la costituzione di una riserva fondiaria destinata alla realizzazione di progetti d'investimenti e la dichiarazione di partecipazione dello Stato ad acquistare ed attrezzare i terreni necessari all'investimento;
- indirizzare ed assistere gli investitori nella realizzazione dei loro investimenti con la creazione di un organo nazionale unificato;
- semplificare e alleggerire la procedura amministrativa relativa agli investimenti.

REGOLAMENTAZIONE DEI CAMBI

Articolo 16

Le persone fisiche o morali di nazionalità estera, residenti o non residenti in Marocco, così come le persone fisiche marocchine stabilite all'estero, che realizzano in Marocco investimenti finanziati in valuta beneficiano per questi investimenti, sul piano della regolamentazione dei cambi, di un regime di convertibilità che garantisce intera libertà per:

- trasferimento degli utili netti d'imposta senza limiti di capitale né durata;
- trasferimento degli utili di cessione o di liquidazione totale o parziale dell'investimento, compreso il plus valore.

CARICO ALLO STATO DI DETERMINATE SPESE

Articolo 17

Le imprese i cui programma d'investimento è di grande importanza per il suo montante, per il numero di impiego stabile che offre, della regione nella quale sarà realizzato, dell'apporto di tecnologia, o dal suo contributo alla protezione dell'ambiente possono concludere con lo Stato contratti particolari che concedono, oltre ai vantaggi previsti da questa legge e dai testi presi per la sua applicazione, un'esenzione parziale delle seguenti spese:

- acquisto del terreno necessario alla realizzazione dell'investimento
- infrastrutture esterne
- formazione professionale

I contratti citati sopra possono comportare la clausola che si procederà al regolamento di ogni eventuale vertenza riguardante l'investimento tra lo Stato marocchino e l'investitore estero, conformemente alle convenzioni internazionali ratificate dal Marocco in materia di arbitrato internazionale.

FONDI DI PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 18

Si è creato un fondo di assegnazione speciale chiamato "Fondo di promozione degli investimenti" destinato a registrare le operazioni riguardanti il carico dello Stato dei vantaggi accordati agli investitori nel quadro del regime dei contratti d'investimento, di cui sopra, e delle spese occorse per la promozione dell'investimento.

ZONE INDUSTRIALI

Articolo 19

Nelle provincie o prefetture il cui livello di sviluppo economico giustifichi un aiuto dello Stato, quest'ultimo si prende carico di una parte del costo di sistemazione delle zone industriali che si dovranno installare.

Articolo 20

Ogni zona industriale, con una superficie che lo giustifichi, è dotata di un comitato di gestione composto dagli utilizzatori della zona e dal promotore, persona pubblica o privata, incaricato di sorvegliare la gestione e la manutenzione dell'intera zona.

ACCETTAZIONE E ASSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 21

E' istituito un organo amministrativo incaricato dell'accettazione, dell'indirizzo, dell'informazione e dell'assistenza degli investimenti e della loro promozione.

SVELTIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 22

Si è provveduto allo sveltimento e alla semplificazione delle procedure amministrative legate alla realizzazione degli investimenti.

In tutti i casi in cui sia necessaria l'autorizzazione amministrativa per la concessione dei vantaggi previsti dalla presente legge, questa autorizzazione sarà accordata se l'amministrazione non renderà pubblico il seguito riservato alla domanda per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di deposito della domanda stessa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 23

Sono mantenuti i diritti acquisiti degli investimenti per i vantaggi di cui beneficiano in virtù delle legislazioni istituenti misure di incoraggiamento agli investimenti stessi; questi vantaggi restano in vigore fino alla data di scadenza e alle condizioni per le quali sono stati accordati.

SETTORE AGRICOLO

Articolo 24

Le disposizioni della presente legge-quadro non sono applicabili al settore agricolo il cui regime fiscale, in particolare quello relativo agli investimenti, sarà oggetto di una legislazione particolare.

MISURE DI APPLICAZIONE

Articolo 25

La presente legge-quadro sarà applicata conformemente ai testi legislativi e regolamentari presi in considerazione per la sua applicazione.

Il governo procede alla presentazione dei testi legislativi e regolamentari necessari alla realizzazione degli obiettivi specificati nella presente legge-quadro, sulla base della legge finanziaria del 1996.